

# **COMUNE DI JESI**

**Provincia di Ancona**

**Proponente: POLIZIA MUNICIPALE**

## **ORDINANZA SINDACALE**

**Numero: 92 del 29/06/2018**

**Prot. 36920 del 29/06/2018**

**I.D. 1820404**

**OGGETTO: DISPOSIZIONI DI COMPORTAMENTO DEI PROPRIETARI DEI CANI NEI LUOGHI APERTI, PARCHI E AREE PUBBLICHE E PER IL BENESSERE DEI CANI E PER LA CONVIVENZA TRA CANI E UOMO.**

**OGGETTO. DISPOSIZIONI DI COMPORTAMENTO DEI PROPRIETARI DEI CANI NEI LUOGHI APERTI,GIARDINI,PARCHI E AREE PUBBLICHE E PER IL BENESSERE DEI CANI E PER LA CONVIVENZA TRA CANI E UOMO.**

**IL SINDACO**

**PRESO ATTO** delle numerose segnalazioni e lamentele pervenute da parte di residenti e turisti in merito ai disagi derivanti dalla presenza di cani nei parchi e aree verdi pubbliche ed in particolare dagli inconvenienti igienico-sanitari dovuti alla accertata e frequente presenza di deiezioni canine che limitano di fatto l'utilizzo delle aree stesse;

**CONSIDERATO** che la realizzazione dei parchi pubblici adibiti al tempo libero e alla vita di relazione è finalizzata alla fruizione da parte dell'intera cittadinanza ed in particolare allo svago e ai giochi per i bambini nei confronti dei quali necessita garantire la tutela della loro incolumità contro eventuali aggressioni da parte di cani la cui presenza, soprattutto se di grossa taglia, nelle aree in argomento pregiudica anche la serenità degli stessi bambini e dei loro accompagnatori.

**RITENUTO**, pertanto necessario, per quanto di competenza, e fatte salve le norme regionali e nazionali che disciplinano la materia, di richiamare la pubblica attenzione sul doveroso rispetto di alcune regole di condotta per la conduzione dei cani nei luoghi pubblici ed in quelli aperti al pubblico, che garantiscono, al tempo stesso, la tutela dell'ambiente, la pulizia e l'igiene di tutti i luoghi del Comune aperti al pubblico, l'incolumità delle persone, il benessere dei cani, il diritto dei proprietari di avere con sé il proprio animale e la pacifica convivenza tra cittadini ed i cani detenuti da parte di questi.

**RITENUTO** altresì necessario prevedere la diffusione di malattie conseguenti il contatto, anche accidentale tra le persone, in particolare bambini, e le deiezioni canine è quindi opportuno prevedere che i proprietari dei cani o le persone incaricate della loro conduzione nei casi di accompagnamento in aree pubbliche o di uso pubblico siano sempre forniti di strumenti idonei a raccogliere eventuali deiezioni solide prodotte nonché di bottigliette d'acqua per lavare immediatamente le deiezioni liquide e lo sporco lasciato dalle deiezioni solide.

**TENUTO CONTO** della Convenzione tra il Comune di Jesi e Legambiente Marche per gli adempimenti relativi alla prevenzione dal randagismo allegata alla Deliberazione di G.C. n. 21 del 29/01/2018. Per l'espletamento del suo incarico Legambiente Marche mette a disposizione personale volontario costituito da guardie giurate, munite di apposito decreto Prefettizio.

**VISTA** l'Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali Ordinanza 6 Agosto 2013, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani che impone ai proprietari o detentori di cani, misure atte a rafforzare il sistema di prevenzione del rischio di aggressione da parte di cani prevedendo, anche la formazione dei proprietari e detentori di animali al fine di migliorare la loro capacità di gestire gli stessi.

**PRESO ATTO** che è necessario disporre uno strumento giuridico transitorio per la prevenzione e il controllo di detto fenomeno

**VISTO** l'articolo 54 comma quarto del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. n. 267/2000 il quale attribuisce espressamente al Sindaco il potere di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'Interno 5 agosto 2008, emanato in applicazione del comma 4-bis della succitata disposizione

**VISTO** quanto previsto dal D.L. 20.02.2017 n. 14 coordinato con la legge di conversione 18 Aprile 2017, n.4 recante: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città

**RILEVATO** che la presente Ordinanza sarà comunicata al Prefetto di Ancona in applicazione dell'art. 54 comma 4 del Dlgs 267/2000 e al Servizio ASUR AREA Vasta 2;

**RITENUTO** che la situazione sopra descritta legittima l'adozione di un Ordinanza contingibile ed urgente, adottata in forza dei poteri di cui all'Art. 50 Dlgs 18 Agosto 2000 n. 267;

**VISTO** l'Art. 50 comma 5 del Dlgs 267/2000 il quale dispone che "in particolare in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della comunità locale"

**RITENUTO** pertanto di adottare i conseguenti provvedimenti extra ordinem, con carattere di urgenza, stante la situazione di pericolo così come rappresentata.

**RITENUTO** altresì di prescindere dalla comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, sussistendo ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento così come previsto dall'art. 7 della legge n.241/90

**VISTO** il regolamento di Polizia Veterinaria approvato con DPR n. 320/1954;

**VISTA** la legge Regionale Marche 20/01/1997 n. 10;

**VISTA** l'ordinanza Ministeriale del 06/08/2013 concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani e s.m.i.;

**VISTA** l'Ordinanza Ministeriale 20 luglio 2017 ad oggetto "Proroga dell'ordinanza contingibile ed urgente 6 agosto 2013, come modificata dall'ordinanza 3 agosto 2015, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani".

**VISTA** la legge 241/90 e s.m.i.;

**VISTO** il Dlgs 267/2000 e s.m.i.;

**VISTO** IL Regolamento di Polizia Urbana approvato con delibera del C.C. n. 81 del 9/07/2015;

**VISTO** il Regolamento Comunale di Gestione dei Rifiuti Urbani approvato con delibera del C.C. n.13 del 23/01/2012;

## **ORDINA**

Per i motivi espressi in premessa, che qui si riportano integralmente:

1) Ai fini della prevenzioni di danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane, pubbliche o ad uso pubblico adottano le seguenti misure:

- a) utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a m.1,50
- b) portare con se una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti.
- c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente

2) Nei parchi pubblici e giardini pubblici è obbligatorio adottare le seguenti misure:

- a) utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a m.1,50 per ogni tipologia di cane (piccola media e grossa taglia)
- b) divieto assoluto di condurre i cani all'interno delle aree destinate ed attrezzate ad aree giochi per bambini

3) E' fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano di raccogliere le deiezioni solide prodotte nonché di lavare immediatamente le deiezioni liquide e lo sporco lasciato dalle deiezioni solide.

4) I cani, per i bisogni fisiologici, devono essere condotti prioritariamente negli spazi di terra in prossimità di alberi, negli spazi verdi ed in prossimità degli scolatoi a margine dei marciapiedi. In ogni caso i proprietari o i detentori sono tenuti alla raccolta e alla pulizia delle deiezioni emesse dai loro animali in modo tale da evitare l'insudiciamento dei marciapiedi, delle strade e delle loro pertinenze. Inoltre i proprietari o i detentori debbono depositare quanto raccolto nei cestelli stradali

5) Tale obbligo di cui sopra deve essere rispettato anche nelle aree attrezzate dei parchi pubblici o altre aree ritenute idonee destinate alle attività motorie, ludiche e di socializzazione degli animali

- 6) A tal fine gli accompagnatori dei cani debbono essere muniti di sacchetti o altra attrezzatura idonea all'asportazione delle deiezioni solide e debbono munirsi di un contenitore d'acqua con cui ripulire eventuali depositi di urine.
- 7) Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida e particolari categorie di portatori di handicap impossibilitati all'effettuazione della raccolta delle feci e pulizia dell'urina
- 8) Non è ammesso lasciar defecare i cani nel raggio di metri cento dalle aree attrezzate per il gioco dei bambini
- 9) Nelle aree di sgambatura, i cani possono muoversi,correre e giocare liberamente senza guinzaglio e museruola sotto la responsabilità degli accompagnatori, senza determinare danni alle strutture presenti
- 10) Sono esentati dal rispetto della presente ordinanza le Forze di Polizia e la Protezione Civile qualora impieghino i cani per servizio
- 11) L'obbligo di lavare immediatamente le deiezioni liquide e lo sporco lasciato dalle deiezioni solide è sospeso nei periodi gelivi e nei giorni di pioggia.

### **SANZIONI**

Fatte salve le sanzioni penali ed amministrative previste dalle specifiche norme di legge vigenti per settore e del vigente codice Penale e fermi i limiti edittali fissati ai sensi dell'art 7 bis del Dlgs. 18.08.200 n. 267 per le violazioni alla presente ordinanza è prevista la sanzione amministrativa da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00.

### **DISPONE**

Il compito di far osservare le disposizioni contenute nel presente provvedimento è attribuito in via generale al Comando della Polizia Locale nonché alle Guardie Zoofile regolarmente autorizzate in possesso di decreto prefettizio, al fine di tutelare il benessere degli animali. Le Guardie Zoofile opereranno all'accertamento delle violazioni alla presente ordinanza, per quanto di loro competenza in collaborazione con il personale del Comando di Polizia Locale che avrà l'onere di coordinarli e di coordinare il servizio.

Che la presente Ordinanza sia pubblicata all'albo pretorio dell'ente e sul sito Istituzionale e che la stessa sia trasmessa:

- Al Comando della Polizia Locale
- Al Servizio Veterinario Area Vasta 2
- Alle Forze dell'Ordine
- A Legambiente Marche sede legale Montemarciano

### **AVVERTE**

A norma dell'art. 8 della legge 241/90 il responsabile del procedimento è Cap. Dott.ssa Grasso Anna.

Contro la seguente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR Marche entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'albo pretorio di questo Comune, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'albo pretorio di questo Comune.

Jesi, 29.06.2018

**IL SINDACO**  
**Dott. Massimo Bacci**